



CITTÀ DI ALIFE

Provincia di Caserta

Piazza della Liberazione, n°1 cap 81011 – Alife (CE)

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 del 26-06-2026

Registro Generale n. 37 del 26-06-2026

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER USI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI ED IGIENICO-SANITARI - MISURE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI NEL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico essenziale finalizzato a garantire l'approvvigionamento dell'acqua destinata al consumo umano;
- durante il periodo estivo si registra un significativo incremento dei consumi idrici determinato dalle elevate temperature e dall'utilizzo della risorsa per finalità estranee agli usi prioritari;

VISTA la segnalazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato – Idrico Terra di Lavoro Spa – con la quale viene rappresentata la necessità di adottare urgenti misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici, **evidenziando come l'eccezionale aumento dei prelievi stia determinando una progressiva riduzione delle riserve disponibili nei serbatoi di accumulo, con concreto rischio di disservizi nell'erogazione dell'acqua destinata ai consumi essenziali;**

PRESO ATTO che il progressivo abbassamento dei livelli di accumulo nei serbatoi di alimentazione della rete idrica comunale può compromettere la regolare distribuzione dell'acqua nelle zone più elevate e periferiche del territorio comunale;

CONSIDERATO che la risorsa idrica costituisce un bene pubblico primario, limitato ed essenziale, la cui gestione deve essere improntata ai principi di sostenibilità, razionalità ed economicità, assicurando prioritariamente il soddisfacimento dei fabbisogni destinati al consumo umano, agli usi alimentari ed igienico-sanitari;

RILEVATO che l'utilizzo dell'acqua potabile per finalità diverse dagli usi domestici essenziali determina un aggravio dei consumi tale da compromettere l'equilibrio del sistema di distribuzione e la continuità del pubblico servizio;

RITENUTO pertanto necessario adottare, in via temporanea e cautelativa, misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dell'acqua potabile e di prevenire situazioni di criticità nell'approvvigionamento della popolazione;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Terza, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla tutela quantitativa delle risorse idriche;

VISTO il D.Lgs. 18/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 1996 recante disposizioni in materia di risparmio idrico e di razionale utilizzo della risorsa;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **30 settembre 2026**, salvo revoca o modifica anticipata in relazione all'evoluzione della situazione idrica,

È FATTO DIVIETO di utilizzare l'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili, alimentari, domestici ed igienico-sanitari.

In particolare è vietato utilizzare acqua della rete idrica comunale per:

- irrigazione di orti, giardini, prati, aree verdi pubbliche e private;
- annaffiamento di aiuole, siepi e piante ornamentali, salvo esigenze connesse alla sopravvivenza di essenze arboree di particolare pregio e previo utilizzo di sistemi a minimo consumo;
- riempimento o rabbocco di piscine private, vasche ornamentali e fontane non alimentate da circuito chiuso;
- lavaggio di autoveicoli, motoveicoli e natanti, ad eccezione degli impianti autorizzati dotati di sistemi di riciclo dell'acqua;
- lavaggio di cortili, piazzali, terrazzi, strade private e superfici esterne;

- ogni altro utilizzo improprio della risorsa idrica incompatibile con le esigenze di tutela dell'approvvigionamento destinato alla popolazione.

Resta sempre consentito l'utilizzo dell'acqua per:

- uso potabile;
- preparazione degli alimenti;
- servizi igienici;
- igiene personale;
- esigenze domestiche essenziali;
- attività sanitarie;
- attività produttive per le quali l'utilizzo dell'acqua costituisca elemento indispensabile del ciclo produttivo e non sia tecnicamente possibile ricorrere a fonti alternative.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- che sia data la massima diffusione mediante gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Ente;
- che copia della presente sia trasmessa:
 - ☐ a Idrico Terra di Lavoro S.p.A.;
 - ☐ alla Prefettura di Caserta;
 - ☐ al Comando della Polizia Locale;
 - ☐ alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio;
 - ☐ agli altri organi eventualmente interessati.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia competenti il controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato o integri violazioni di diversa natura previste dalla legge, le violazioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7-bis del

D.Lgs. n. 267/2000 mediante applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO

F.to Fernando De Felice

IL SINDACO
FERNANDO DE FELICE